

L.R. 6 giugno 2014, n. 8 ⁽¹⁾.

Modifiche ed integrazioni alla *legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1* (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale).

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 9 giugno 2014, n. 25.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:

Art. 1 *Modifiche all'articolo 1.*

1. All'*articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1* (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente parola: "trenta"; le parole: "compreso il Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti parole: "oltre il Presidente della Giunta regionale";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: "2-bis. Il territorio della regione è ripartito in tre circoscrizioni elettorali così denominate:

- a) circoscrizione nord;
- b) circoscrizione centro;
- c) circoscrizione sud.";

c) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente comma: "2-ter. Le circoscrizioni elettorali di cui al comma 2-bis sono così composte:

a) la circoscrizione nord comprende i Comuni dell'attuale Provincia di Cosenza;

b) la circoscrizione centro comprende i Comuni delle attuali Province di Catanzaro, Crotona e Vibo Valentia;

c) la circoscrizione sud comprende i Comuni dell'attuale Provincia di Reggio Calabria.";

d) dopo il comma 2-ter è inserito il seguente comma: "2-quater. Per la circoscrizione elettorale di cui alla lettera b) del comma 2-bis, le liste sono composte, a pena di inammissibilità, in modo che ci sia almeno un candidato residente per ciascuna delle province corrispondenti.";

e) il comma 3 è sostituito dal seguente: "Non sono ammesse al riparto dei seggi:

a) le liste regionali che non abbiano ottenuto nell'intera Regione almeno il 15 per cento dei voti validi o almeno il 4 per cento, se facenti parte di una coalizione;

b) le coalizioni che non abbiano ottenuto complessivamente nell'intera Regione almeno il 15 per cento dei voti validi espressi a favore delle stesse.";

f) alla fine del comma 4 è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste regionali cui sono collegate le liste provinciali.";

g) i commi 6-bis e 6-ter sono abrogati.

Art. 2 *Integrazioni alla L.R. 1/2005.*

1. Dopo l'articolo 1 della [legge regionale 1/2005](#) è inserito il seguente articolo:

"1-bis

(Indizione delle elezioni)

1. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale e d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro. In caso di impedimento permanente o di morte del Presidente della Giunta e negli altri casi previsti dallo Statuto le elezioni sono indette dal Vicepresidente della Giunta con le stesse modalità."

Art. 3 *Modifiche all'articolo 2.*

1. All'articolo 2 della [L.R. n. 1/2005](#) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 la parola: "Quaranta" è sostituita dalla seguente parola: "Ventiquattro";

b) alla lettera b) del comma 1 la parola: "Nove" è sostituita dalla seguente parola: "Sei"; la parola: "alta" è sostituita dalla seguente parola: "alla";

c) al comma 2 le parole: "anche non" sono soppresse.

Art. 4 *Modifiche all'articolo 4.*

1. All'articolo 4 della [L.R. n. 1/2005](#) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola: "nove" è sostituita dalla seguente parola: "sei";

b) alla lettera a) del comma 1 la parola: "dei" è sostituita dalla seguente parola: "del";

c) alla lettera b) del comma 1 la parola: "25" è sostituita dalla seguente parola: "15"; la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente parola: "tre"; le parole: "cinque" sono sostituite dalle seguenti parole: "tre";

d) alla lettera c) del comma 1 la parola: "25" è sostituita dalla seguente parola: "15"; la parola: "nove" è sostituita dalla seguente parola: "sei";

e) alla lettera e) del comma 1 primo e secondo periodo le parole: "55 per cento" sono sostituite dalle seguenti parole: "60 per cento".

Art. 5 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.